



Ministero della Giustizia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

PU n. 642-1/2025

in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa da [REDACTED], nato a Napoli il 4 Aprile 1982, con c.f. [REDACTED], assistito dall'Avvocato [REDACTED] e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, [REDACTED], in virtù di procura in atti, coadiuvato dal Dottor Francesco Carfora in veste di gestore della crisi designato dall'OCC.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 16 Ottobre 2025, l'istante [REDACTED] ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore allegando la relazione particolareggiata redatta, ai sensi dell'art. 76 C.C.I.I., dall'Organismo di composizione della crisi e le successive integrazioni comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 12, CCII.

Con decreto del 3 Dicembre 2025 è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del Tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

L'ammissibilità della proposta è stata già oggetto di vaglio preventivo con il decreto ex art. 78 CCII nella quale si specificato – e in questa sede si conferma – che:

- il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività imprenditoriale;



- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda.

Ciò premesso, passando ai contenuti del piano:

la proposta destina la somma complessiva di Euro 220.892 al pagamento della debitoria accumulata e più precisamente:

Euro 96.630 mediante pagamento delle rate del mutuo relativo all'abitazione familiare ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, ccii;

Euro 23.328 (con pagamento rateale da Euro 216 mensili per 9 annualità) mediante quota parte del reddito non necessario per le esigenze familiari e pagamento del mutuo relativo all'abitazione principale;

Euro 100.934 mediante finanza di terzi, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori. Esso risulta formulato ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII, essendo le predette somme al pagamento integrale del creditore Credit Agricole della classe III, non votante, e in parte dei creditori della classe IV ossia dei chirografari e privilegiati degradati, classe votante.

Si sono obbligati in tal senso [REDACTED], sorella dell'istante e [REDACTED]; essi verseranno in maniera dilazionata la somma complessiva di Euro 100.934 con pagamenti rateale di Euro 935 da suddividersi tra i due soggetti obbligati (Euro 467 cadauno).

Come attestato dall'OCC nella relazione particolareggiata, tali versamenti rateali consentiranno di incrementare la percentuale del soddisfacimento dei creditori in misura superiore all'alternativa liquidatoria, incidendo in maniera apprezzabile sulla convenienza economica del piano.

Il piano prevede altresì la creazione di un apposito fondo accantonamento dell'importo di Euro 87.228, destinato ad eventuali sopravvenienze passive che dovessero emergere in corso di procedura (a titolo esemplificativo debiti tributari, previdenziali, sanzioni, interessi, ecc.) e che nell'ipotesi di mancato impiego del suddetto fondo, gli importi saranno messi a disposizione degli altri creditori con un aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incombente ed ha relazionato in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità:



- I CLASSE: Pagamento del mutuo ipotecario Credit Agricole secondo il piano di ammortamento contrattuale;
- II CLASSE: Pagamento dell'intero importo in n. 18 rate semestrali così come individuate dal prospetto finanziario mediante i flussi di reddito da lavoro dipendente e finanza di terzi;
- III CLASSE: Pagamento del finanziamento Credit Agricole chirografario secondo il piano di ammortamento contrattuale mediante finanza di terzi;
- IV CLASSE: Pagamento dei creditori privilegiati non degradati o chirografari *ab origine* in n. 18 rate semestrali;

All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori, e più precisamente nella misura del 99,91 %, come da relazione depositata dal gestore il 3 Marzo 2026.

Il Gestore della crisi ha altresì provveduto agli aggiornamenti del piano in virtù delle precisazioni dei crediti prevenute da parte dei creditori istituzionali (Ader, INPS) e dalla Camera di Commercio (quest'ultima ha contestato gli importi indicati e rappresenta l'unico creditore dissenziente) avendo cura di precisare che tali modifiche non scalfiscono la percentuale di soddisfazione prevista dal programma di ristrutturazione (8%), trattandosi di scostamenti non di elevata entità rispetto al complessivo importo dei debiti.

Preso atto dunque del raggiungimento della maggioranza necessaria all'approvazione del concordato, deve concludersi, come del resto già divisato in sede di emissione del decreto di apertura della procedura, nel senso che il concordato è ammissibile e che non sono emersi elementi tali da poter ritenere che il piano concordatario non sia fattibile, nel senso che esso non presenta una manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, vale a dire la soddisfazione dei creditori nelle percentuali promesse, anche tenuto conto del rilevante apporto di finanza esterna.

Risultano altresì soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 75 comma 2 bis CCII, come attestato dall'OCC, il quale ha verificato la condizione del soddisfacimento integrale con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Nulla osta, in definitiva all'omologazione della proposta di concordato.

P.Q.M.

omologa il concordato minore presentato da [REDACTED], C.F. [REDACTED], residente a Napoli, [REDACTED];

dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazioni di legge e che l'OCC provveda alla pubblicazione del piano e di questa sentenza nell'apposita area del sito web di questo Tribunale;



Napoli, 5 Giugno 2026

Il Giudice Delegato
Dottor Francesco Paolo Feo

